



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2008/DecA/40 DEL 02.09.2015

.

Oggetto: **Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico. È comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti. È per l'anno 2015.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);
- VISTO il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione europea in data 30 aprile 2015;
- VISTO il Piano di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nella GSA11, predisposto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, adottato con Decreto del Direttore della Pesca Marittima - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

- VISTO il Decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015 con il quale sono stati prorogati i citati Piani di Gestione sino alla data del 31 dicembre 2016;
- VISTO il Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015 ~~l'~~Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico . Annualità 2015~~;~~;
- CONSIDERATO che l'art. 2, comma 4, del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015 dispone per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca con il sistema a strascico, di durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui al piano di gestione adottato a livello nazionale, la cui decorrenza sia definita con provvedimento regionale;
- CONSIDERATO che nel corso del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella seduta del 31 agosto 2015 è stato evidenziato l'interesse dei pescherecci iscritti nei compartimenti della Regione Sardegna alla pesca dello Scampo . *Nephrops norvegicus* oltre che a quella dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo . *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaomorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*);
- RITENUTO pertanto di dover estendere alla pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*), le disposizioni previste dal Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015 per la pesca dei gamberi di profondità (gambero rosa mediterraneo . *Parapenaeus longirostris*; gambero rosso mediterraneo - *Aristaomorpha foliacea*; gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*);
- ACQUISITO il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella seduta del 31 agosto 2015



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015 ~~l'~~Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico . Annualità 2015+, il periodo di arresto temporaneo obbligatorio per le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti . ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - può essere effettuato dal 15 settembre 2015 al 14 ottobre 2015 compreso o in alternativa dal 29 settembre 2015 al 28 ottobre 2015 compreso.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 2 del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015, le unità da pesca iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (gambero rosa mediterraneo . *Parapenaeus longirostris*; gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*) e dello scampo (*Nephrops norvegicus*), abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiore a 300 metri possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero e dello scampo, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione, secondo quanto stabilito dal Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015.

ART. 2

1. Resta fermo che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

2015. Le misure tecniche in conformità a quanto previsto dal Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015, sono inoltre disciplinate dall'art. 4 del presente decreto.

2. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto obbligatorio, si applicano le disposizioni che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, come indicato dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015.

ART. 3

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca e Acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittime. Contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Servizio Pesca e Acquacoltura che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica e indichi il numero di giorni di utilizzo.

ART. 4

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia . nei giorni di sabato, domenica e festivi.

2. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio - ovvero a decorrere dal 15 ottobre 2015, per i pescherecci che scelgono di effettuare l'arresto temporaneo obbligatorio con decorrenza dal 15



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

settembre 2015, e a decorrere dal 29 ottobre 2015, per i pescherecci che scelgono di effettuare l'arresto temporaneo obbligatorio con decorrenza dal 29 settembre - nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - non può essere esercitata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

4. Nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da documentate condizioni meteo marine avverse (ovvero per quanto riguarda lo stato del mare: almeno mare mosso+, forza 3 della scala Douglas, sulla base dei dati rilevati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare) è regolamentato dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in armonia con il Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015.

5. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio nelle acque del mare territoriale è interdetta la pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - entro una distanza di 4 miglia dalla costa oppure nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

6. Come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2015, con specifico provvedimento direttoriale (decreto del competente Direttore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni.

7. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2008/DECA/40

DEL 02.09.2015

ragione del numero delle giornate di venerdì (per le otto settimane successive al fermo), sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

8. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui al comma 1 e al comma 2 possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

9. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca. Nella definizione di attività di pesca non è compreso il mero rientro in porto dell'imbarcazione.

ART. 5 L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul www.sardegnaprogrammazione.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Elisabetta Falchi